



Comune di Livorno

Fondo Assistenza e Previdenza (FAP) – Contributi datoriali ex. art. 208 Codice della Strada comma 4 lett. c) per Previdenza Complementare Fondo Perseo-Sirio per la polizia locale ex. art. 56-quater comma 1 lett. a) del CCNL 21/05/2018

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA COMUNE DI LIVORNO

E

R.S.U. COMUNALE E OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., FIALS-C.S.A., DICCAP-SULPL, U.S.B.

Visto l'art. 208 "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie" del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., "Codice della Strada" che prevede, fra l'altro, al comma 4 lett. c) la facoltà dell'amministrazione di destinare, nelle percentuali previste per legge, risorse per misure di assistenza e previdenza per il personale con profilo di vigilanza, da deliberare annualmente con delibera di Giunta ai sensi del comma 5 dell'articolo medesimo;

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018, ed in particolare l'articolo 56- quater, comma 1° lett. a) che così recita:

"1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

lett. a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

Atteso che il citato CCNL 21/05/2018 non prevede, fra le materie oggetto di contrattazione, ex. art. 7, la previdenza complementare, trattandosi di contributi datoriali;

Visto l'art. 142, comma 12-quater D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. in ordine alle modalità di rendicontazione dei proventi con riferimento all'anno precedente, per come risultanti dal rendiconto approvato nei termini di legge;

CONSIDERATO CHE

Con decisione di Giunta n. 173 del 21/07/2020 in relazione alla quantificazione della quota individuale per ogni operatore di polizia municipale da destinare al Fondo di Assistenza e Previdenza (FAP) Perseo-Sirio, nel prendere atto che la quota individuale per l'annualità 2018 è stata individuata in € 2.300,00 pro-capite, ha anche:

1) confermato per l'anno 2019 e fino al 2023 la destinazione alla previdenza integrativa di € 2.300,00 pro-capite per il personale della Polizia Municipale;

Vista la decisione di Giunta n.XX del XX/08/2020 con la quale è stata approvata la bozza di Protocollo d'intesa da sottoporre alla RSU e alle OOSS aziendali;

Preso atto della successiva deliberazione di Giunta Comunale n.XX del XX/08/2020 con la quale è stata definitivamente approvato il testo del Protocollo d'Intesa;

Per quanto sopra evidenziato, risulta evidente che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire agli operatori di Polizia Locale il medesimo importo pro-capite fino al 2023 in relazione alla quota da destinare annualmente ex. art. 208 del Codice della Strada come contributi datoriali al Fondo previdenza di complementare Perseo-Sirio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse ed i presupposti normativi formano parte integrale e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

(Oggetto)

Con il presente Protocollo, le Parti convengono di destinare le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal Codice della Strada (ex art. 208, comma 4 lett. c e comma 5) in coerenza con le previsioni legislative e contrattuali, ai sensi dell'art. 56-quater comma 1 lett. a) del CCNL 21/05/2018, per **contributi datoriali destinati al Fondo previdenza di complementare Perseo-Sirio** in favore del personale della Polizia Locale del Comune di Livorno, in misura pari ad € 2.300,00 annue pro-capite per ciascun addetto con profilo di vigilanza.

Dette risorse saranno erogate, nei limiti delle disponibilità annuali risultanti dal rendiconto della gestione e dalla deliberazione di rendicontazione annuale dei proventi ex. art. 142 comma 12-quater D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. delle effettive risorse incassate, di norma, nel mese di settembre di ogni annualità.

Art. 3

(Durata)

Il presente Protocollo ha validità dall'anno 2019 fino all'anno 2023 e può essere rinnovato in maniera espressa e con le medesime formalità qualora persista la volontà delle parti.

Livorno,

Per Il Comune di Livorno

Il Sindaco

Luca Salvetti

Per la R.S.U. Comunale

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FIALS-CSA

DICCAP/ Sulp

**NON SOTTOSCRITTO IN QUANTO IN CONTRASTO CON SENTENZA N 95 DEL 2020 DEL
TRIBUNALE DI AREZZO CHE RITIENE ILLEGITTIMA L'OBBLIGATORIETA' DI DOVER
VERSARE SUL FONDO PERSEO - SIRIO**

USB
